



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



presso il  
Ministero della Giustizia

AZ/U/2015  
Circ. n.603/XVIII Sess./2015

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
LORO SEDI

e p.c.  
Agli iscritti agli Albi  
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento Aggiornamento competenze professionali –  
Attuazione art. 7 – Comma 5 – Convenzioni con Associazioni  
di iscritti agli Albi.

Il Consiglio Nazionale ha adottato, nella seduta del  
30/1/2015, la delibera necessaria per dare attuazione alle previsioni  
dell'art. 7 – Comma 5 del Regolamento per la formazione continua  
pubblicata nel B.U. del Ministero di Giustizia in data 15/7/2013.

Tale delibera è stata trasmessa al predetto Ministero in data  
25/6/2015.

L'adozione di tale provvedimento consentirà alle Associazioni  
rappresentative a livello nazionale, di poter operare, sotto il controllo  
del CNI, nel campo della formazione, arricchendo i programmi delle  
opportunità formative per gli iscritti.

La delibera contiene le norme sul contenuto minimo e sulle  
modalità di attuazione delle convenzioni che il CNI intende stipulare  
con associazioni di iscritti agli Albi (ex art. 7, comma 5, del  
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale) al  
fine di concedere le autorizzazioni all'organizzazione di attività di  
formazione professionale continua.

Infatti l'art. 7, comma 5, del Regolamento per l'aggiornamento  
della competenza professionale sancisce che il CNI può “[...] *stipulare  
con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a  
semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi  
e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco  
temporale prestabilito. [...]*”.

Al fine di procedere all'elaborazione e, quindi, alla piena  
attuazione di tali convenzioni, il Consiglio ha preliminarmente  
individuato i criteri di riferimento:

1. Per “associazioni di iscritti agli Albi”, ai sensi del menzionato comma, si intendono quelle associazioni anche private, senza scopo di lucro, aventi rilevanza nazionale le quali annoverano tra i loro fini statutari la promozione e la diffusione delle conoscenze tecniche, normative, culturali, scientifiche, tecnologiche, o attività di produzione normativa, accreditamento o certificazione, nel settore dell'ingegneria e in settori ad esso affini e che possono contare su una presenza significativa di ingegneri o società tra professionisti iscritti all'Albo, tra i soci e/o gli iscritti e/o fruitori, oppure Ordini Territoriali degli Ingegneri o lo stesso CNI, secondo autonoma valutazione del CNI. Dette associazioni devono essere state costituite prima dell'entrata in vigore del Regolamento o, se successivamente, devono avere almeno 5 anni di attività. Sono escluse le Associazioni che svolgono attività di rappresentanza di partiti politici o collegate con questi.
2. La semplificazione nella procedura di autorizzazione, oggetto della convenzione, concerne principalmente due aspetti:
  - i. Esonero, in ragione della peculiare natura delle associazioni stesse, dal *possesso* del requisito relativo a un volume d'affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% del totale del volume d'affari (Tabella A dell'Allegato B del Regolamento)
  - ii. Esonero dalla *dimostrazione del possesso* dei requisiti relativi alle capacità infrastrutturali e logistiche (Tabella B dello stesso Allegato) e alle capacità logistiche (Tabella C dello stesso Allegato), requisiti che le associazioni dovranno tuttavia impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità, insieme a tutte le restanti disposizioni del Regolamento, come

precisate dalle relative Linee di indirizzo (con specifico riguardo, *inter alia*, ai requisiti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, previsti nella Tabella B dell'Allegato B del Regolamento);

3. Le associazioni, successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il CNI, dovranno inoltrare un'istanza di autorizzazione tramite la piattaforma informatizzata. A tale scopo, la stessa piattaforma prevederà una sezione apposita, che non richieda (nel rispetto del carattere semplificato della procedura) la presentazione dei documenti relativi ai requisiti di cui al punto precedente;
4. Le delibere di autorizzazione saranno trasmesse al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante, cui sarà subordinata la stipula della convenzione e la concessione dell'autorizzazione.

Tutte le associazioni di Iscritti interessate a stipulare la convenzione di cui sopra possono inoltrare richiesta al CNI allegando una descrizione dell'associazione attraverso la quale sia evidenziato chiaramente il possesso dei prerequisiti indicati al punto 1. precedente.

Si prega di dare ampia diffusione del testo della circolare.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano

